CAMERA DEI DEPUTATI N. 2142-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(DE ROSE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VIZZINI)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Presentato il 13 gennaio 1988

(Relatore: Gabriele PIERMARTINI)

NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) nella seduta dell'11 febbraio 1988. In pari data, la VIII Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 3, le parole: « 30 giugno 1988 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 1989 ».

All'articolo 2, comma 1, le parole da: « oltre a quelle prescritte » *fino a:* « necessari alle stesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

« Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la resistenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto,

sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreché ricorrano le condizioni di cui allo stesso comma ».

All'articolo 4:

al comma 3, al capoverso, dopo le parole: « sono determinati » *sono aggiunte le seguenti:* « entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: « un progetto di » *è aggiunta la seguente:* « completo »; *e dopo le parole:* « un professionista abilitato » *sono aggiunte le seguenti:* « ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: « il deposito del progetto di » *è aggiunta la seguente:* « completo ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "si intende reso in senso negativo" sono

sostituite dalle seguenti: "il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione" ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Il ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

2. Il ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.

3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9 dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367 e 7 novembre 1987, n. 458.	2. *Identico.*
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	3. *Identico.*